

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale
ADG del PO Sicilia FSE 2007-13

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 25 giugno 1952, n.1138, concernente “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6 relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/06 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'08/12/06 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del 13/07/2007;

VISTO il Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 6722 del 17/12/2007;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n.1081/2006 estendendo i tipi di costi ammissibili ad un

contributo del FSE;

VISTO il DDG n. 3688 del 9 agosto 2011 che, secondo quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento (CE) 396/2009, ha consentito, al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell'Amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione del FSE, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, la possibilità di realizzare la gestione finanziaria di operazioni finanziate dal Fondo Sociale Europeo sulla base di "Costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari";

VISTO il DDG n. 2003 del 29 maggio 2012, con cui si è adottato il "*Vademecum per l'attuazione degli interventi che prevedono l'adozione di unità di costo standard (UCS)*" (di seguito "*Vademecum UCS*") nella versione del 29 maggio 2012, quale quadro di riferimento unico per le operazioni finanziate a valere sul POR FSE;

VISTO il paragrafo. 4.4 del Vademecum UCS, che introduce limiti alle c.d. "modifiche straordinarie" al programma formativo, descritti nella Tabella 5 – Limiti per l'effettuazione di modifiche di carattere straordinario;

VISTO l'art. 2 del D.D.G. n. 4596 del 12 ottobre 2012 con cui si apportano variazioni ai limiti stabiliti dalle c.d. "modifiche straordinarie" al programma formativo, descritti nella Tabella 5 – Limiti per l'effettuazione di modifiche di carattere straordinario;

RILEVATA la necessità di introdurre ulteriori modificazioni ai limiti stabiliti nelle c.d. "modifiche straordinarie" al programma formativo, descritti nella Tabella 5 – Limiti per l'effettuazione di modifiche di carattere straordinario;

RITENUTO dover chiarire, ulteriormente, quali sono gli elementi da prendere in esame per il calcolo dell'esperienza professionale e didattica dei formatori effettivamente utilizzati, nel rispetto di quanto previsto in fase di offerta nella tabella 2.3 del formulario allegato all'istanza di finanziamento e indicato, per singolo corso, nella sezione G del Progetto Esecutivo.

DECRETA

ART. 1

Per quanto visto, rilevato e ritenuto in premessa, la tabella 5 al paragrafo 4.4 del vademecum UCS, come modificata dal D.D.G. 4596 del 12 ottobre 2012, è sostituita dalla seguente:

Tabella 5 – Limiti per l'effettuazione di modifiche di carattere straordinario

Ore / corso previste	N. modifiche di carattere straordinario permesse per ciascun corso
Fino a 200 ore / corso	8
Da 201 a 400 ore / corso	16
Da 401 a 600 ore / corso	24
Da 601 a 800 ore / corso	32
Oltre 800 ore / corso	40

ART. 2

Per la valutazione dell'esperienza dei formatori effettivamente utilizzati, nel rispetto di quanto previsto in fase di progettazione, nella tabella 2.3 del formulario allegato all'istanza di finanziamento e indicato per singolo corso nella sezione G del Progetto Esecutivo, ed in base a quanto rilevato da Curriculum Vitae, adempimento previsto da Vademecum UCS 29/5/2012 e caricato su sistema informatico:

- il calcolo degli anni di esperienza professionale viene così determinato:
 - per i formatori esterni si tiene conto dei periodi di attività professionale, al netto di eventuali periodi di sospensione, comprovati da autocertificazione dalla quale si rilevi data certa (es. attestato di abilitazione, apertura partita iva, curriculum, etc.). L'attività professionale svolta deve essere inclusa nell'elenco delle professioni regolamentate (Direttiva 2005/36/CE recepita con D.lgs. 206/2007) o in documentazione equivalente;
 - per i formatori dipendenti si fa riferimento, alla data di primo inquadramento con qualifica di Formatore come da Declaratoria al CCNL Formazione Professionale oltre che di eventuali attività professionali e/o competenze professionali antecedenti;
- il calcolo degli anni di esperienza didattica viene così determinato:
 - per i formatori esterni si considerano utili, al fine del calcolo, le ore di contratto di docenza effettuate nel corso dell'anno di riferimento;
 - per i formatori dipendenti si applicano le stesse modalità di calcolo dell'esperienza professionale anche se posti in mobilità, in quanto destinatari di provvedimento di licenziamento collettivo.

Per il personale interno o posto in mobilità saranno valutate altre competenze ed esperienze professionali e/o didattiche, acquisite e maturate se rilevabili dai curricula e debitamente comprovate con dichiarazione sostitutiva.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

F.to
Il Dirigente Generale
(Dott.ssa Anna Rosa Corsello)